



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 18/21

Dec. n. 17/21

Il giorno 22 ottobre 2021, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 1° ottobre 2021, nei confronti di:

FORMISANO Luciano, nato *omissis* il *omissis* e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "AGROPOLI", con tessera n. 21074744 e licenza Velocità n. R03733;

incolpato di:

«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto domenica 26 settembre 2021, dopo essersi introdotto senza averne titolo alcuno all'interno del box verifiche dell'autodromo di Vallelunga, alle ore 16:10 circa, al termine della

gara 2 della classe "Trofeo delle Regioni", inveiva contro il Commissario tecnico mettendo in discussione la buona fede dei preposti alle verifiche tecniche post-gara. In particolare pronunciava le seguenti esternazioni:

"A ME NON ME NE FREGA UN CAZZO!! Io faccio quello che cazzo mi pare visto che pago!!! 3000€ ho speso per questa gara e io faccio quello che cazzo mi pare, io devo vedere!!"

"BASTA MI AVETE ROTTO IL CAZZO TUTTI, IO LA STRAPPO LA LICENZA FMI NON CI CORRO PIÙ!!"

Il tutto avveniva alla presenza di tanti altri piloti, di addetti al percorso e del rappresentante dello staff del Trofeo, sig. Riccardo Malossi.

Infine, il FORMISANO - dopo essere stato accompagnato fuori del box verifiche - rientrava nel parco chiuso ed arbitrariamente ritirava il proprio mezzo e se ne andava, contravvenendo quindi alle regole di parco chiuso, di permanenza del mezzo e sottraendosi ad ulteriori eventuali verifiche».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 1° ottobre u.s. dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare la proposta di sanzione del Commissario di Gara delegato alla manifestazione di Trofeo Scooter MALOSSI - gara finale - cod. NAZVE042, disputatasi il 24-25-26 settembre 2021 presso l'autodromo di Vallelunga "Piero Taruffi", nonché tutti gli ulteriori atti, acquisiti al fascicolo di ufficio;

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire, entro il 20 ottobre 2021, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà non è stata esercitata dall'incolpato.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. Le contestazioni mosse dalla Procura Federale nei confronti dell'incolpato Luciano FORMISANO di cui al capo di incolpazione, riferiscono di fatti di estrema gravità e l'esame complessivo della documentazione allegata alla citata segnalazione, acquisita agli atti del procedimento, non lascia adito a dubbi circa la responsabilità dello stesso, in ordine a tali fatti.

Risulta, invero, che il predetto incolpato, domenica 26 settembre 2021 nell'ambito del "Trofeo delle Regioni" e all'esito della gara 2 relativa alla Classe 300 (cod. manifestazione NAZVE042), svoltasi presso il Motodromo "Taruffi" di Vallelunga, si è reso protagonista di uno spiacevole episodio che ha condotto alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N..

In particolare, nell'occasione, il contegno perpetrato dal FORMISANO è consistito in una serie di plurime condotte antisportive e certamente rilevanti sotto il profilo disciplinare, poi culminate nel ritiro arbitrario del proprio mezzo dal parco chiuso.

Risulta, infatti, sufficientemente acclarato che, nella citata occasione, il pilota Luciano FORMISANO, al termine della gara 2 dell'indicata manifestazione sportiva, si è introdotto nel box verifiche e, dopo aver messo in discussione la bontà delle operazioni di verifica in corso di svolgimento, ha inveito contro il funzionario addetto alle verifiche stesse con una serie di esternazioni certamente poco garbate, pretendendo, nel contempo, senza averne alcun titolo, di assistere a dette operazioni in virtù del pagamento effettuato per la partecipazione alla gara, il tutto alla presenza di diverse persone e del rappresentante dello staff del Trofeo predetto. È altrettanto acclarato, poi, che, in seguito a tanto, il medesimo incolpato FORMISANO, una volta accompagnato all'esterno del parco chiuso, vi sia rientrato, ritirando il proprio mezzo sottraendolo alle ulteriori procedure di verifica.

Tale ricostruzione, come anticipato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto

preposti, e che sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 7 comma 12 del Regolamento del G.U.E..

Tra l'altro, quanto ivi rappresentato non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, atteso che il FORMISANO non ha depositato alcuna memoria entro i termini fissati, scegliendo, quindi, deliberatamente, la linea della "non difesa", nulla deducendo a sua eventuale discolpa.

La condotta dell'incolpato, pertanto, è da considerarsi certamente scorretta e antisportiva, nonché contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I., oltre che al vivere civile, avendo egli, senza alcun apparente motivo, palesemente dimostrato di non voler osservare non solo nessuna norma di comportamento, bensì anche la normativa federale, con ciò violando – senza dubbio alcuno – l'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato.

II. Ciò posto, questo Giudice ritiene l'incolpato Luciano FORMISANO responsabile dell'illecito lui ascritto in questa sede, per cui deve essergli comminata una sanzione di natura inibitoria, ritenuta equa da questo G.S.N. nella misura di anni 1 (uno) di ritiro della tessera, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., con fine sanzione per il 22 ottobre 2022, così come ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G., partendo dalla pena base di anni uno e mesi sei, tenuto – comunque - conto della incensuratezza del FORMISANO. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo della azione, nonché dalla intensità della condotta antiregolamentare (ex art. 42.1 R.d.G.) così come perpetrata e risultante dagli atti ufficiali menzionati.

P.Q.M.


Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 42.1, 45.2 e 80 del R.d.G., dichiara:

FORMISANO Luciano, nato *omissis* il *omissis* e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "AGROPOLI", con tessera n. 21074744 e licenza Velocità n. R03733;

responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per anni 1 (uno). Fine sanzione 22 ottobre 2022.

Depositata il 22 ottobre 2021

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Luciano Formisano;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Co. Re. Campania;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.